

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N.348 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI RICERCATORE – TERZO LIVELLO PROFESSIONALE, PRESSO ORGANI DI RICERCA O STRUTTURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL PRESIDENTE

- Visto il T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme d'esecuzione del T.U. citato;
- Vista la Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171;
- Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap;
- Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge 12 ottobre 1993, n.413 sulla obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per le parti compatibili con l'attuale Regolamento del CNR;
- Vista la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente "Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto il Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare l'art.13, recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80";
- Visto il Decreto Legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche" ed, in particolare, l'art. 13, comma 2, lettera e);
- Vista la Legge 12 marzo 1999, n.68 entrata in vigore il 18 gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Visto il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;
- Visto il Regolamento del CNR che disciplina le procedure di selezione ai diversi livelli del personale, emanato con DPCNR in data 14 gennaio 2000;
- Viste le delibere del Consiglio Direttivo del CNR n. 84 del 9 marzo 2000, n. 39 del 5 ottobre 2000 e n. 43 del 23 novembre 2000,

Decreta

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi n.348 posti di terzo livello professionale, profilo di ricercatore, da assegnare ad Organi di ricerca o Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo la ripartizione di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del bando.

2. A pena di esclusione, la partecipazione è consentita per un solo settore nell'ambito dello stesso Organo di ricerca o Struttura CNR.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. La partecipazione al concorso è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.

2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:

- a. il possesso del diploma di laurea come indicato nella ripartizione per settori di cui all'allegato A). Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata "equipollente" da una Università italiana o dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica secondo la normativa vigente. È cura del candidato dimostrare la equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca pena l'esclusione;
- b. il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero aver svolto per un triennio, alla data di scadenza del termine di cui al successivo art.4, comma 1, attività di ricerca post laurea in settori inerenti alle competenze specifiche indicate nell'Allegato A) presso Università od Enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c. la conoscenza della/e lingua/e straniera/e, come richiesta nella ripartizione per settori di cui all'allegato A), da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
- d. la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
- e. la conoscenza di elementi di informatica di base da valutarsi ai sensi dell'art.7, comma 1.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.

Art. 3 Esclusione dal concorso

1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

- a. la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
- b. la cui domanda sia priva della firma del candidato;
- c. la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti all'art. 4, comma 2, lettere f), m);
- d. che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando;
- e. che abbiano presentato domanda di partecipazione a più settori dello stesso Organo di Ricerca o Struttura CNR nell'ambito del presente bando;
- f. che siano già dipendenti del C.N.R. con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito dal presente bando.

2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Presidente del C.N.R. può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Presidente del C.N.R. dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.

Art. 4 Domanda di ammissione

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate direttamente all'indirizzo dell'Organo di Ricerca o Struttura CNR indicato nell'allegato A), entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.

2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a. cognome e nome;
- b. la data ed il luogo di nascita;

- c. codice fiscale;
- d. numero del bando ed esatto riferimento del codice del settore scelto e del settore scientifico disciplinare di cui all'allegato A) ed esatto indirizzo del relativo Organo di Ricerca o Struttura CNR;
- e. la cittadinanza posseduta;
- f. se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- g. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
- h. di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto dal medesimo articolo, lettera b);
- i. di conoscere la lingua straniera;
- j. di conoscere l'informatica di base;
- k. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli uomini);
- l. gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
- m. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art.127, lettera d), del Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- n. l'eventuale posizione di dipendente CNR con contratto a tempo indeterminato con l'indicazione del livello professionale, profilo di inquadramento e sede di lavoro;
- o. di non avere presentato domanda di partecipazione, nell'ambito del presente bando, ad altro settore presso il medesimo Organo di Ricerca o Struttura CNR;
- p. gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n.68/1999 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a parità di valutazione previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, per come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 693/1996, dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
- q. di avere l'idoneità fisica all'impiego;
- r. l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini stranieri);
- s. per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

3. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a. curriculum firmato in cinque copie nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, didattica eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
- b. tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di cinque, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici, scelti dal candidato e da lui ritenuti i più significativi ai fini della valutazione. Di tali cinque pubblicazioni e/o rapporti tecnici dovrà essere allegata una copia originale o una fotocopia autenticata ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il candidato attesti la conformità della copia all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di identità del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere unica per tutte e cinque le pubblicazioni e/o rapporti tecnici;
- c. tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le pubblicazioni, che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione devono essere presentati in originale, o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 (vedi schema allegato), corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore. È possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi secondo lo schema allegato. Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e

contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea (art.5 DPR n.403/1998). I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Il CNR potrà procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

- d. elenco dettagliato in cinque copie di tutti i documenti e titoli di cui al precedente punto c);
- e. elenco in cinque copie delle pubblicazioni e/o rapporti tecnici di cui al precedente punto b).

5. Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, ed alle pubblicazioni se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

6. Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.

7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. I portatori di handicap devono, altresì, specificare nella domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale.

Art. 5

Commissioni giudicatrici

1. Nell'ambito del presente bando le Commissioni giudicatrici sono nominate, per ogni settore di cui all'allegato A), con decreto del Presidente del CNR, e sono costituite da tre membri effettivi e due supplenti; le composizioni delle commissioni sono pubblicate sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.

2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i commissari.

3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.

4. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

5. Eventuali istanze di ricsuzione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricsuzione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricsuzione non può essere dedotto come causa di successiva ricsuzione.

6. Ciascuna Commissione conclude la procedura concorsuale entro centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al successivo art.6 comma 1. Con proprio decreto il Presidente del CNR può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di sessanta giorni; decorso inutilmente quest'ultimo termine, il Presidente del CNR procede allo scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.

Art. 6
Valutazione dei titoli

1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui all'art.5, ciascuna commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati, tenendo presente, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'art.2, commi 7 e 9 del D.P.R. 390/1998.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi del comma precedente, è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
 - a. il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), massimo punti 15. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificamente il dottorato di ricerca, l'attività di ricerca di cui all'art.2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni non comprese nella successiva lettera b);
 - b. le pubblicazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), massimo punti 15 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione.

Art. 7
Esami

1. Gli esami si articolano in:
 - a. una prova scritta in lingua italiana, diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze previste nell'allegato A) del bando di concorso;
 - b. una prova orale, consistente nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico del settore di cui all'allegato A) prescelto dal candidato, nonché della prova scritta, del curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici. La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo della prova scritta sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove.
4. Per lo svolgimento della prova scritta non può essere concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
 - a. del punteggio riportato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli;
 - b. della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale è dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica.
9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

11. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso.

12. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il più elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame.

Art. 8

Titoli di precedenza e preferenza

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Responsabile del procedimento di cui all'art.13 del presente bando entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.

Art. 9

Regolarità degli atti e nomina dei vincitori

1. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 13, accerta con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la regolarità formale degli atti medesimi, dandone comunicazione al Presidente del CNR il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio decreto, nomina il/i vincitore/i. Il/i nominativo/i del/i vincitore/i saranno pubblicati sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.

3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al terzo livello professionale – profilo di ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.

4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dall'impiego.

Art. 10

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui all'art.9, comma 1, i candidati possono chiedere all'Organo di ricerca o Struttura CNR presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.

2. Trascorso il suddetto termine il C.N.R. non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 11

Documenti di rito per la nomina dei vincitori

1. Il/i vincitori/e devono presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

- a. autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana);
- b. certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o da un medico militare;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del Decreto Legislativo n.29/1993, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- d. fotocopia del tesserino di codice fiscale.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 13
Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è la dottoressa Rosanna Guernieri – responsabile del gruppo operativo per la gestione straordinaria del piano di assunzioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 19/1999, Via Tiburtina, 770 – Roma (tel. 06/49932532 – fax 06/49932447).

Art. 14
Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami.
2. Il bando può essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).

Art. 15
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

Roma, li 7 dicembre 2000

IL PRESIDENTE
Lucio Bianco